

VERSIONE
1.1

DATA APPROVAZIONE
06/2021

Pag. 1 di 28



RAPPORTI CON PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI, SOGGETTI EX ART. 136 TUB E 2391 CC



	VERSIONE 1.1
DATA APPROVAZIONE	Pag. <b>2</b> di <b>28</b>
06/2021	1 ag. 2 al 20

#### Aggiornamenti

Versione	Data	Pagina	Argomento
1.00	Dicembre 2014	tutte	Unifica i precedenti Regolamenti relativi a: -soggetti collegati -conflitti di interessi (136 TUB e 2391 cc).
2.0	Giugno 2021	Tutte	Aggiornamento generale Modifiche Regolamento CONSOB parti correlate ex delibera 21624 10/12/2020 Modifiche Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - 33° aggiornamento del 23 giugno 2020

# Sommario

Premessa3

CAPO I – Regolamento delle operazioni con soggetti collegati e parti correlate5

CAPO II - Regolamento delle operazioni con soggetti ex art. 136 TUB16

CAPO III – Regolamento delle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse (art. 2391 CC)18

CAPO IV - Procedure organizzative20

ALLEGATO22



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>3</b> di <b>28</b>

# **Premessa**

Il presente documento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione di CiviBank (nel seguito "Banca") in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391-bis del Codice civile, dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati di cui alla Parte Terza, Capitolo 11 della circolare 285/2013, nonché quelli con gli esponenti aziendali di cui all'art. 136 TUB, art. 2391 del Codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono applicabili anche alle società non bancarie controllate o collegate a CiviBank, con riferimento alle operazioni poste in essere con i soggetti collegati appartenenti al perimetro di cui sopra.

Nell'Allegato 1 al presente Regolamento sono riportati due schemi:

- un "Perimetro oggettivo" che riepiloga le principali tipologie di operazioni in rapporto all'applicazione delle norme sopra citate;
- uno schema "Perimetro soggettivo" riassuntivo delle tipologie di soggetti di interesse (parti correlate, esponenti aziendali e soggetti ad essi riferibili) che evidenzia con particolare riferimento alle pratiche di affidamento i differenti ambiti soggettivi come derivano dalle normative citate in premessa.

#### **Fonti Normative**

- Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, Parte Terza, Capitolo 11 "Attività di rischio e conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati."
- "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.
- Comunicazione CONSOB n. DEM/10078683 del 24/9/2010.
- Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento Emittenti).
- Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (T.U.B.).
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" (T.U.F.).
- Circolare n. 285 della Banca d'Italia del 17 dicembre 2013 1° aggiornamento e 7° aggiornamento, in materia di Governo Societario e Politiche e Prassi di Remunerazione e Incentivazione.
- "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", Circolare di Banca d'Italia n. 155 del 18 dicembre 1991 e successivi aggiornamenti: soggetti collegati su base individuale e soggetti collegati su base consolidata.
- Artt. 2391, 2391-bis e 2634 del Codice Civile.
- Deliberazione n. 277 del 29 luglio 2008 del CICR.
- Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008.
- Principi Contabili Internazionali IAS 24.



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>4</b> di <b>28</b>

Limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio poste in essere dalla Banca nei confronti dei soggetti collegati, assetti organizzativi e controlli interni

Le Disposizioni di Vigilanza in materia prevedono i seguenti principali presidi:

- un sistema di limiti prudenziali per le attività di rischio assunte dalla Banca nei confronti del novero dei soggetti collegati; i limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione;
- procedure deliberative che integrano detti limiti prudenziali, al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative;
- un idoneo assetto organizzativo e di un sistema di controlli interni che consentano di individuare chiaramente la responsabilità degli organi e le funzioni aziendali coinvolte, rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Le procedure deliberative e gli assetti organizzativi e di controllo sono dettagliati nel seguito del documento. Si evidenzia come i settori di attività interessati in cui la Banca opera sono in larga misura quelli riconducibili all'attività di intermediazione creditizia tradizionale.

Lo svolgimento di tali attività può generare situazioni di conflitto di interesse nei confronti dei "soggetti collegati" così come individuati dalle citate Disposizioni, in quanto la Banca si avvale della collaborazione anche di esponenti rappresentanti il tessuto socio economico di riferimento.

Si richiamano altresì, le specifiche indicazioni in tema di conflitti di interessi tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni contenute nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle Banche, nonché quelle in materia di conflitti di interessi nelle prestazioni di servizi di investimento e accessori, contenute nelle disposizioni attuative dell'articolo 6, comma 1, lett.c-bis e comma 2, lett.b-bis, TUF, della Banca d'Italia e della Consob.

Secondo le Disposizioni di vigilanza (Circolare n. 285/2013 di Banca d'Italia), la Banca approva e rivede periodicamente, con una cadenza almeno triennale, le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interessi nei confronti di soggetti collegati.

In particolare le politiche dei controlli interni stabiliscono i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca, in coerenza con i limiti prudenziali così come delineati dalle stesse Disposizioni di vigilanza che ogni istituto è tenuto a rispettare. La propensione al rischio è definita nell'ambito del processo di definizione e gestione del Risk Appetite Framework (RAF), anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri. Nelle more della definizione dei livelli di propensione al rischio, l'attività di monitoraggio e controllo è condotta nel rispetto dei limiti prudenziali fissati dalla normativa vigente.



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>5</b> di <b>28</b>

# CAPO I – Regolamento delle operazioni con soggetti collegati e parti correlate

#### Art. 1 (Scopo del Regolamento)

Il Regolamento disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati e parti correlate poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

#### Art. 2 Definizioni

# a. (Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010)

Ai fini del Regolamento Consob n. 17221/2010 si definiscono:

a) "parti correlate" e "operazioni con parti correlate": i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali (IAS24) adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 ed in particolare:

#### Parti correlate

Un soggetto è parte correlata a una società se: (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: (i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; (ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; (iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; (b) è una società collegata della società; (c) è una joint venture in cui la società è una partecipante; (d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; (e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

# Operazioni con parti correlate

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: - le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate; - ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

#### Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo; (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo; (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo. Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

#### Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	D = = C =   00
06/2021	Pag. <b>6</b> di <b>28</b>

partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche<sup>1</sup>

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

- b) "operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni con parti correlate individuate come tali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
- c) "operazioni di minore rilevanza": le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a);
- d) "operazioni ordinarie": le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria;
- e) "condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard": condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- f) "società di minori dimensioni": le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti;
- g) "società di recente quotazione": le società con azioni quotate nel periodo compreso tra la data di inizio delle negoziazioni e la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello di quotazione. Non possono definirsi società di recente quotazione le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di una o più società con azioni quotate che non siano a loro volta di recente quotazione;

-



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>7</b> di <b>28</b>

- h) "amministratori indipendenti", "consiglieri di gestione indipendenti" e "consiglieri di sorveglianza indipendenti":
  - gli amministratori e i consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico e degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall'articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società;
  - qualora la società dichiari, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 2, del Testo unico, di aderire ad un codice di comportamento promosso dal gestore di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del Testo unico, gli amministratori e i consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice;
- i) "amministratori non correlati" e "consiglieri non correlati": gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte;
- i-bis) "amministratori coinvolti nell'operazione" e "consiglieri coinvolti nell'operazione": gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società6;
- I) "soci non correlati": i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società; m) "Testo unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) "regolamento emittenti": il regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

# b. (Definizioni ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013)

Ai fini della citata Circolare Banca d'Italia si definiscono:

- "parte correlata", i soggetti di seguito indicati, in virtù delle relazioni intrattenute con una singola banca, con una banca o un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario o con la società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un gruppo bancario:
  - 1. l'esponente aziendale:
  - 2. il partecipante;
  - 3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - 4. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole; "parte correlata non finanziaria", una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate di cui ai numeri 3 e 4 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili;
- "soggetti connessi":
  - 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
  - 2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata:
  - 3. gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- "soggetti collegati", l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario;
- "controllo", ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.



	VERSIONE
	1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>8</b> di <b>28</b>

Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- b. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "influenza notevole", il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo.
  - L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
  - i. essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
  - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" (come definite nella presente Sezione), lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
  - L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- "esponenti aziendali", i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria o di partecipazione finanziaria mista capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale:
- "partecipante", il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB; "stretti familiari", i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo;
- "intermediari vigilati", le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza;
- "attività di rischio", le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni;
- "garanzia collettiva", la prestazione mutualistica di garanzie da parte di una banca di garanzia collettiva dei fidi a favore dei propri soci, volta a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari;
- "fondi propri", l'aggregato definito dalla Parte Due del CRR;
- "amministratore indipendente", l'amministratore, il consigliere di gestione o di sorveglianza che non sia controparte o soggetto collegato ovvero abbia interessi nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 c.c., in possesso del requisito di indipendenza previsto dalla normativa di attuazione dell'art. 26 TUB (8);
- "operazione con soggetti collegati", la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:



	VERSIONE 1.1
DATA APPROVAZIONE	
06/2021	Pag. <b>9</b> di <b>28</b>

- i. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (9);
- iii. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; iv. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- "operazione di maggiore rilevanza", l'operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (consolidati, nel caso di gruppi) è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo quanto riportato in allegato, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate in allegato alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" (cfr. Allegato B). La banca può individuare altre operazioni da considerare di maggiore rilevanza in base a indicatori qualitativi o quantitativi. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso dell'esercizio, con uno stesso soggetto collegato, la banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;
- "operazione di minore rilevanza", l'operazione con soggetti collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
- "operazione ordinaria", l'operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della banca e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Nel definire le operazioni della specie, la banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;
- "disposizioni sul governo societario", le disposizioni di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1;
- "disposizioni Consob", le disposizioni Consob attuative dell'art. 2391-bis c.c. in materia di operazioni con parti correlate delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

#### Art. 3 (Censimento dei soggetti collegati e parti correlate)

La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i propri Soggetti collegati e parti correlate sulla base delle informazioni disponibili in base a) alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali e i dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a rendere ed ai relativi aggiornamenti nonché b) in base alle informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione della concessione di nuovi affidamenti o revisione di quelli in corso o della revisione dei contratti.

A tal fine la Segreteria Generale Affari Societari chiede annualmente agli Esponenti aziendali, ai componenti la Direzione Generale e, ove occorra, alle altre parti correlate, ogni elemento utile e in particolare i dati relativi agli stretti familiari ed ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza.

Gli esponenti aziendali, i componenti la Direzione Generale e, più in generale, i soggetti qualificabili come parti correlate della Banca, sono tenuti a cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto, completo e aggiornato dei Soggetti collegati e parti correlate, e in particolare dei Soggetti connessi e comunicano tempestivamente alla Banca tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti collegati e parti correlate.

La Banca mantiene tramite le procedure informatiche dedicate l'elenco dei propri Soggetti collegati e parti correlate e provvede ad aggiornarlo con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, ogniqualvolta sia stata informata di eventuali variazioni.

Per quanto non si tratti di Soggetti collegati, ai sensi del presente Regolamento la Banca individua come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d'Italia.

Nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati e parti correlate della Banca. A tal fine la Banca si dota di idonee procedure operative e sistemi informativi che agevolino in corso di istruttoria la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come soggetti collegati e parti correlate della Banca.

In relazione alle Parti correlate che siano componenti degli organi sociali delle Controllate ovvero intrattengano con le stesse un rapporto di lavoro dipendente, o ad esso assimilabile, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Settore Amministrativo della Controllata.

Per maggiori precisazioni si rimanda al Capo III del presente Regolamento.



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>10</b> di <b>28</b>

# Art. 4 (Individuazione delle operazioni con soggetti collegati e parti correlate. Operazioni non rilevanti)

Costituiscono operazioni con Soggetti collegati e parti correlate le transazioni compiute dalla Banca, o dalle società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, con le parti correlate ed i soggetti connessi di cui all'art. 2 del presente Regolamento che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con soggetti collegati e parti correlate.

Non si considerano operazioni con Soggetti collegati e parti correlate e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni:

- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;
- le deliberazioni relative ai compensi, anche per particolari cariche, degli esponenti aziendali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché agli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Società, assunte in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

Le operazioni rilevanti con soggetti collegati e parti correlate si distinguono in:

- Operazioni di maggiore rilevanza: le operazioni con soggetti collegati e parti correlate il cui controvalore in rapporto –ai fondi propri della Banca è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B della Parte Terza, Capitolo 11 della circolare 285/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo".

In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore delle dette operazioni viene cumulato.

- <u>Operazioni di minore rilevanza</u>: le operazioni con soggetti collegati e parti correlate diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo, come definite.

## **Art. 5 (Comitato Parti Correlate)**

Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Consob n. 17221/2010 e dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, viene istituito il "Comitato Parti Correlate" composto da due amministratori indipendenti individuati dal Consiglio di Amministrazione.

Ai fini del presente Regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, che non siano controparte o soggetti collegati e parti correlate ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del TUF, dall'art. 18 dello Statuto sociale nonché dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti e applicabili.

#### Art. 6 (Fase pre-deliberativa. Informativa preventiva)

La funzione incaricata dell'istruttoria ai sensi del vigente Regolamento del Processo del Credito - a seconda della tipologia di operazione - verifica preliminarmente:

- a) l'eventuale correlazione della controparte in conformità ai principi del presente Regolamento;
- b) che l'operazione non rientri in una delle ipotesi di esclusione di cui al precedente art. 4;
- c) la classificazione dell'operazione come di minore o maggiore rilevanza, secondo quanto previsto nel presente Regolamento.

Ai fini di cui sopra, la funzione o ufficio incaricato può avvalersi del supporto consultivo degli uffici Segreteria Generale Affari Societari e Consulenza Legale, della funzione -Compliance\_Antiriciclaggio o di altre funzioni ed uffici.

All'esito positivo di tali verifiche, la funzione o ufficio incaricato procede ad un approfondito e documentato esame in merito all'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Mantiene inoltre evidenza delle operazioni al fine di predisposizione delle informative periodiche agli Organi Sociali.



	VERSIONE
	1.1
DATA APPROVAZIONE	_
06/2021	Pag. 11 di 2

di 28

Le informazioni contenute nella relazione dell'istruttoria devono riguardare i diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la controparte, la natura della correlazione ed eventuali impatti sugli interessi dei soggetti coinvolti; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; eventuali rischi per la Banca derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

Nel caso in cui, all'esito dell'istruttoria, le condizioni economiche dell'operazione siano ritenute equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione evidenzia in maniera oggettiva gli elementi di riscontro.

Tutta la documentazione relativa alle analisi svolte viene trasmessa con congruo anticipo - a seconda della tipologia di operazione - al Comitato Parti Correlate- che provvede a rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare.

Se del caso, il Comitato Parti Correlate può avvalersi per l'espletamento dei propri compiti, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. In caso di operazioni di minore rilevanza, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo di tali spese. In aggiunta a quanto sopra, nel caso di operazioni di maggiore rilevanza il Comitato Parti Correlate riceve un'informativa completa e tempestiva anche nella fase delle trattative e in quella istruttoria e può richiedere informazioni e chiarimenti nonché formulare osservazioni agli Organi Delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Qualora non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non correlati viene prontamente fornita ai membri del Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente tutta l'informativa inerente alle analisi interne effettuate dalla Banca. Sulla base di tale documentazione il Collegio Sindacale o l'esperto indipendente procede ad effettuare le necessarie valutazioni, rilasciando, per iscritto, il proprio motivato parere, secondo le medesime modalità previste nel caso in cui l'operazione venga valutata dal Comitato Parti Correlate. In presenza di un parere sfavorevole del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente non si può procedere all'esecuzione dell'operazione.

# Art. 7 (Deliberazioni)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 136 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) per le operazioni rientranti anche nell'applicazione di tale norma, le deliberazioni su operazioni con soggetti collegati e parti correlate, sia di maggiore che di minore rilevanza sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo statuto la attribuiscano all'Assemblea e fatti salvi i casi di esenzione e deroga espressamente previsti dal presente Regolamento.

Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente Regolamento.

Il Comitato Parti Correlate deve esprimere un parere preventivo e motivato sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni all'organo competente, per legge o per statuto, a deliberarla. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato

La documentazione istruttoria dell'operazione elaborata dalla funzione o ufficio incaricato e il parere del Comitato Parti Correlate sono trasmessi ai membri del Consiglio di Amministrazione cui è demandata l'approvazione dell'operazione.

In fase di valutazione, il Consiglio di Amministrazione effettua un'approfondita analisi dell'operazione e delibera in merito all'opportunità di procedere, tenendo in considerazione il parere espresso dal Comitato Parti Correlate e le motivazioni alla base dello stesso.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine:

- -all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società;
- -alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Qualora la relazione di correlazione con il Soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Società siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società, specificandone la



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>12</b> di <b>28</b>

natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori. Tali soggetti sono, altresì tenuti ad allontanarsi dalla riunione del Consiglio di Amministrazione al momento della deliberazione in merito al compimento dell'operazione ovvero, qualora la presenza sia necessaria per il mantenimento del quorum costitutivo, si astengono dalla votazione.

# Art. 8 (Procedura in caso di parere negativo del Comitato Parti Correlate)

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato Parti Correlate.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio Sindacale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1 del TUIF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario del Comitato Parti Correlate, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate su un'operazione di maggiore rilevanza è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale cui va resa congrua informativa sull'operazione.

A tal fine è prontamente fornita ai membri del Collegio Sindacale tutta l'informativa inerente alle analisi interne della Banca, i pareri del Comitato Parti Correlate, nonché le valutazioni effettuate dagli esperti indipendenti, se presenti. Sulla base di tale documentazione, il Collegio Sindacale delibera in merito all'operazione; in caso di mancata approvazione non si può procedere all'esecuzione dell'operazione.

Qualora non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti viene prontamente fornita ai membri del Collegio Sindacale o ad un esperto indipendente tutta l'informativa inerente alle analisi interne effettuate dalla Banca. Sulla base di tale documentazione il Collegio Sindacale o l'esperto indipendente procede ad effettuare le necessarie valutazioni, rilasciando, per iscritto, il proprio motivato parere, secondo le medesime modalità previste nel caso in cui l'operazione venga valutata dal Comitato Parti Correlate. In presenza di un parere sfavorevole del Collegio Sindacale o dell'esperto indipendente non si può procedere all'esecuzione dell'operazione.

# Art. 9 (Operazioni di competenza assembleare)

Quando un'operazione con Soggetti collegati e parti correlate è, ai sensi di legge o di statuto, di competenza dell'assemblea o deve essere da questa autorizzata, le procedure di cui agli artt. 6, 7 e 8 si applicano alla fase della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea.

# Art.10 (Obbligazioni degli esponenti bancari)

Fermo quanto disposto dall'art. 5 della delibera CONSOB 17221/2010 in materia di informazioni al pubblico per le operazioni di maggiore rilevanza, in caso di operazioni che rientrino anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB si applicano esclusivamente gli obblighi in materia di informativa preventiva di cui all'art. 6 del presente Regolamento relativamente all'adeguata e completa informativa al Comitato Parti Correlate, con congruo anticipo, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera. La relativa deliberazione, che deve essere comunque assunta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 medesimo come descritto al capo II del presente Regolamento, deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

## Art. 11 (Delibere quadro)

Per categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di soggetti collegati e parti correlate sulla base di delibere quadro approvate secondo le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7.

In particolare ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Società tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera,



	VERSIONE 1.1
DATA APPROVAZIONE	Pag. <b>13</b> di <b>28</b>
06/2021	ray. 13 ul 20

cumulativamente considerate. Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste negli articoli precedenti.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti collegati e parti correlate.

### Art. 12 (Esenzioni e deroghe)

Oltre alle esclusioni previste *supra*, sub art. 4, gli obblighi procedurali di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) alle operazioni di importo esiguo, diverse da quelle inerenti procedure di affidamento, per tali identificandosi quelle il cui controvalore è minore o uguale alla soglia di 250.000 euro.
- Le proposte di fido inerenti a operazioni di importo esiguo vengono comunque portate all'attenzione del Comitato Parti Correlate che ne può prendere semplicemente visione o richiedere le notizie che ritiene utili anche ai fini del presente Regolamento;
- b) alle operazioni ordinarie (diverse da quelle inerenti procedure di affidamento) per tali intendendosi le operazioni di minore rilevanza effettuate a condizioni standard o di mercato², non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 2381 CC o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Società. Relativamente a tali operazioni si prevede che:
- la relativa delibera contenga gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine si tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, dell'oggettività delle condizioni, della semplicità dello schema economico-contrattuale, della dimensione, della tipologia della controparte, della tempistica:
- l'organo deliberante fornisca al Comitato Parti Correlate ed al Consiglio di Amministrazione una informativa *ex-post* su base aggregata sulle operazioni ordinarie concluse, per consentire un adeguato monitoraggio annuale su tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive;
- c) alle operazioni urgenti, diverse da quelle inerenti procedure di affidamento, a condizione che la sussistenza del carattere di urgenza sia specificamente comprovata da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte. Le operazioni compiute devono essere prontamente portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato dal Presidente ai sensi dello Statuto, e del Collegio Sindacale. Ove uno dei predetti Organi valuti non sussistenti i requisiti di urgenza ne dà pronta informativa agli altri Organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

# Art. 13 (Operazioni con soggetti collegati e parti correlate che comportano assunzione di attività di rischio)

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati e parti correlate entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i "Limiti alle attività di rischio" indicati dalla Parte Terza / Capitolo 11 /Sezione II delle Nuove Disposizioni di vigilanza per le Banche della Banca d'Italia, cui si rinvia, e secondo le modalità di calcolo ivi previste.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì, nell'ambito del processo di definizione e gestione del Risk Appetite Framework (RAF), livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche operative della Banca, nel rispetto dei limiti prudenziali richiamati sopra. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati.

In fase di istruttoria per la concessione di linee di credito deve essere verificato – qualora la controparte sia un Soggetto Collegato (Parte Correlata o Soggetto Connesso) - che l'ammontare della linea, cumulata con eventuali ulteriori crediti erogati alla Parte Correlata e/o ai relativi Soggetti Connessi sia contenuta nei limiti prudenziali ed entro i livelli di propensione al rischio definiti dalla Banca

-

<sup>2 .</sup> Ai fini del presente Regolamento si considerano "condizioni standard o di mercato" quelle rientranti nelle competenze delle strutture della rete commerciale per operazioni di corrispondente natura, entità o rischio.



	VERSIONE
	1.1
DATA APPROVAZIONE	
06/2021	Pag. <b>14</b> di <b>28</b>

In caso di superamento dei limiti, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Ove il superamento riguardi i limiti stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza, entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere. Se il superamento dei limiti riguarda una parte correlata in virtu' della partecipazione detenuta nella Banca, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati e parti correlate (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP). In particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali per i motivi sopra indicati, ad integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo.

# Art. 14 (Controlli interni. Vigilanza sul rispetto del Regolamento)

Il sistema dei controlli interni deve assicurare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali di cui all'art. 13 e delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento e, più in generale, deve prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti ai rapporti intercorrenti con i soggetti collegati e parti correlate.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, previo parere motivato e vincolante del Comitato Parti Correlate e del Collegio Sindacale, approva e rivede con cadenza triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati e parti correlate.

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi di cui alla vigente normativa primaria e secondaria nonché sulla loro osservanza e ne riferisce nella relazione all'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2429, secondo comma, cod. civ.

Il Collegio Sindacale viene adeguatamente informato dal Consiglio di Amministrazione, almeno ogni trimestre, sulla conclusione e sulle principali caratteristiche delle operazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento concluse nel corso del trimestre. La Direzione Crediti cura la predisposizione di un'apposita relazione, secondo quanto previsto dal successivo Capo IV.

In ogni caso, gli amministratori, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche informano senza indugio il Collegio Sindacale in merito a qualsiasi violazione del presente Regolamento di cui essi vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 52 del Testo Unico Bancario riguardo agli obblighi di comunicazione del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

In linea con i compiti istituzionali, i compiti attribuiti alle funzioni aziendali di controllo in merito al processo di gestione del conflitto di interessi e delle attività di rischio con Soggetti collegati e parti correlate, sono così distribuiti:

- la Funzione Risk Management cura la misurazione dei rischi inclusi anche quelli di mercato

   sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e parti correlate, verifica il rispetto dei limiti
   assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell'operatività di
   ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne, dandone adeguata
   informativa agli Organi aziendali nei propri flussi informativi periodici;
- la Funzione Compliance Antiriciclaggio\_verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
  - la Funzione Internal Auditing verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie al Collegio Sindacale e agli organi di vertice della Società, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e parti correlate e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Il Comitato Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso soggetti collegati e parti correlate nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>15</b> di <b>28</b>

#### Art. 15 (Operazioni compiute dal personale più rilevante)

Il Consiglio di Amministrazione approva, previo parere del Comitato Parti Correlate e sentito il Collegio Sindacale, i regolamenti e/o i codici di condotta diretti ad assicurare il presidio delle operazioni compiute dal "personale più rilevante" della Banca, identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione<sup>3</sup>, in modo da assicurarne l'impegno a dichiarare situazioni di interesse nelle operazioni e l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori. Allo scopo, gli adempimenti previsti a fronte del disposto dell'art. 136 TUB di cui al capo Il del presente documento vengono estesi per le sole operazioni di importo non esiguo al complesso del personale più rilevante.

Art. 16 (Obblighi informativi in materia di operazioni con soggetti collegati e parti correlate) Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Banca predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento CONSOB n. 17721/2010. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento CONSOB, in quanto applicabili.

## Art. 17 (Disposizioni finali)

Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di disposizioni normative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell'operatività della Banca e/o dell'esperienza via via maturata nella materia oggetto del presente Regolamento, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e del Comitato Parti Correlate. Le strutture interne interessate, ciascuna in relazione alle proprie competenze, svolgono un'approfondita istruttoria sulla rispondenza delle soluzioni proposte ai vari profili della disciplina

Il presente Regolamento è sottoposto a revisione triennale e viene pubblicato sul sito internet della Banca.

\* \* \*

<sup>3</sup> Cfr. Regolamento delegato della Commissione europea emanato in attuazione dell'articolo 94, paragrafo 2 CRD IV e Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, par. 6.



	VERSIONE
	1.1
DATA APPROVAZIONE	_
06/2021	Pag. <b>16</b> di <b>2</b>

28

# CAPO II – Regolamento delle operazioni con soggetti ex art. 136 TUB

Articolo 136 TUB

(Obbligazioni degli esponenti bancari)

1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

#### Premessa

La normativa dettata dall'art. 136 TUB comma 1 indica le condizioni deliberative necessarie affinché gli esponenti aziendali ed i soggetti ad essi connessi, possano effettuare operazioni, direttamente o indirettamente, con la banca.

Di seguito sono descritti gli iter deliberativi e gli adempimenti connessi: ove opportuno, viene fatto rimando a quanto previsto per i "soggetti collegati e parti correlate".

# Articolo 1 (Individuazione dei soggetti ex art. 136 TUB)

Sulla base dell'art.136 TUB sono esponenti aziendali:

- i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i membri del Collegio Sindacale, inclusi i supplenti;
- i componenti la Direzione Generale.

Inoltre, sulla base delle istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia (Circ. 229 del 21 aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni), l'art. 136 TUB si applica anche alle "obbligazioni indirette" riferite ai seguenti soggetti:

- 1) le Società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da un esponente aziendale;
- 2) il coniuge o il convivente dell'esponente; i figli dell'esponente; i figli del convivente dell'esponente;
- 3) le società o le imprese controllate da questi ultimi

Per il solo ambito di applicazione del presente Capo II ed in relazione alle sole operazioni di importo non esiguo (superiori ai 250.000 euro) la definizione di "esponente aziendale" si intende estesa al "personale più rilevante" diverso dai componenti le Direzioni Generali, identificato ai sensi delle disposizioni di Vigilanza sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.

Per le modalità amministrative di gestione del censimento dei soggetti connessi si rinvia alle procedure descritte nell'articolo 3 del Capo I, ferma restando la responsabilità in carico all'esponente per la correttezza ed aggiornamento delle informazioni in questione.

# Articolo 2 (Fase pre-deliberativa – Informativa preventiva)

La funzione o ufficio incaricato dell'istruttoria ai sensi del vigente Regolamento del Processo del Credito - a seconda della tipologia di operazione - verifica preliminarmente se la controparte rientrante nel perimetro ex 136 TUB:

- 1) è un soggetto collegato;
- 2) NON è un soggetto collegato.

Nel caso 1), si applicano gli obblighi di informativa preventiva al Comitato Parti Correlate di cui all'articolo 6/Capo I.

## Articolo 3 (Deliberazioni)

Le deliberazioni per qualsiasi importo su operazioni con soggetti rientranti nel perimetro di applicazione dell'art. 136 TUB sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione; esse devono soddisfare i seguenti requisiti generali di formazione:

- a) unanimità;
- b) precisione:
- c) voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo.

Più specificamente:



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>17</b> di <b>28</b>

- a) La delibera deve essere presa all'unanimità. Il requisito dell'unanimità non è condizionato alla presenza di tutti i componenti l'organo di amministrazione: è sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, votino a favore dell'operazione (salvo beninteso quella dell'amministratore interessato che deve allontanarsi dalla seduta senza partecipare al procedimento di formazione della volontà dell'organo deliberante) senza alcuna astensione.
- b) Nel dispositivo di delibera, per ciascuna operazione andranno riportate le caratteristiche atte ad individuarla, in tutti i suoi aspetti, compresi anche quelli economici (es. tassi, valute, spese) anche eventualmente mediante rinvio alla relativa proposta di fido. Il Consiglio può tuttavia stabilire che all'operazione deliberata vengano applicate le condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti, con la conseguenza che, qualora tali ultime condizioni vengano a variare, non sarà necessario sottoporre di nuovo al Consiglio la posizione dell'esponente interessato.
- c) Per quanto concerne l'approvazione dell'organo di controllo, poiché tutti i sindaci effettivi, nessuno escluso, devono esprimere voto favorevole, ne consegue che quando per qualsiasi motivo uno di essi non abbia presenziato alla seduta del Consiglio di Amministrazione nella quale la deliberazione è stata adottata, la sua approvazione va formalizzata in un documento scritto da conservare agli atti della Banca e fatta constare nel verbale relativo alla riunione consiliare successiva. Resta esclusa, sino a quando tale approvazione non sia intervenuta, la possibilità di dar corso alle operazioni in parola. Peraltro, il sindaco interessato a contrarre un'obbligazione con la banca non deve esprimere il voto in occasione della deliberazione dell'operazione medesima;
- d) la delibera deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

Nella relativa verbalizzazione si avrà cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni suindicate.

Per quanto attiene gli incarichi professionali si ritiene che per motivi di opportunità in ogni caso sia evitato l'affidamento degli stessi in forma sistematica ed esclusiva a propri esponenti.

#### Articolo 3 Obbligazioni a scadenza indeterminata/ modifica condizioni

La procedura di cui al presente Capo deve essere applicata anche per le obbligazioni a scadenza indeterminata ovvero per la modifica delle condizioni (tassi, valute, spese, commissioni ecc.) dei finanziamenti che la banca ha contratto con un soggetto – o con altri soggetti comunque rilevanti ai sensi dell'art. 136, comma 1 prima che lo stesso diventasse esponente della Banca.

Analogamente, si applicherà la richiamata procedura alle obbligazioni precedentemente in essere, allorquando l'esponente aziendale, in corso di mandato, dovesse assumere posizioni e o legami con soggetti comunque rilevanti ai sensi dell'art. 136, comma 1 (es. assunzione di cariche aziendali, anche a seguito di procedimenti di fusione della società contraente e/o della banca stessa).

# Articolo 4 (Operazioni escluse dalla procedura ex art. 136 TUB.)

Sono escluse dall'applicazione del presente Capo del Regolamento le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standard o di mercato<sup>4</sup> in uso per la clientela o per i dipendenti.

Si ritiene altresì che non siano da ricondurre nell'ambito di applicazione della norma le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standard o di mercato effettuate alla clientela o per i dipendenti.

4 V	articolo	12	Cano	ı
4 V.	articolo	16	Cabo	-1

17



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione	_
06/2021	Pag. <b>18</b> di <b>28</b>

# <u>CAPO III – Regolamento delle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse (art. 2391 CC)</u>

Art. 2391 CC - Interessi degli amministratori

- [1] L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
- [2] Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
- [3] Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
- [4] L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
- [5] L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

#### **Premessa**

L'art. 2391 del codice civile è norma di carattere generale e differisce dall'art. 136 T.U.B., norma a carattere speciale:

	sotto il prof	filo <u>oggettivo,</u> p	erché l'art. 2391	c.c. riguard	la, in gene	rale, qua	alsiasi "inte	eresse", a	anche	non
econom	iico, dell'am	nministratore in	una operazione	della societ	à, mentre	l'art. 136	3 T.U.B. ri	guarda ir	vece	tutte
quelle (	operazioni	(letteralmente	"obbligazioni d	li qualsiasi	natura e	atti di	comprave	ndita") r	ielle d	quali
l'espone	ente aziend	lale contrae, di	rettamente o in	direttamente	e, un'obblig	gazione	che espoi	ne la Bai	nca a	d un
rischio:							•			

sotto il profilo <u>soggettivo</u>, perché l'art. 2391 c.c. si riferisce esclusivamente ai soli amministratori mentre l'art. 136 T.U.B. riguarda tutti coloro che svolgono funzione di "amministratore, direzione o controllo".

# Art. 1 Ambito di applicazione

Si applica l'art. 2391 c.c. alle operazioni di qualsiasi natura nelle quali l'amministratore interviene <u>direttamente</u> **quale componente (a qualsiasi livello) dell'organo deliberante**, se ha nell'operazione un interesse proprio, diretto o indiretto che comporta l'assunzione di un'obbligazione di qualsiasi natura con la Banca, oppure se è portatore di un interesse per conto terzi.

Tale situazione di "portatore di interessi di terzi" si presume nei seguenti casi:

- a) "stretti familiari" secondo la definizione di cui all'art. 2 del Capo I;
- b) affini entro il 2° grado;
- c) clientela dell'amministratore;
- d) colleganza di studio professionale.

Le operazioni con soggetti sub a), quali "soggetti collegati e parti correlate", ricadono nelle previsioni di cui al capo I.

Gli amministratori possono comunicare annualmente e in ogni caso ogni volta che ne ravvisino l'opportunità l'elenco dei soggetti a favore dei quali l'amministratore svolge in forma sistematica o in misura rilevante incarichi professionali specie se attinenti alla sfera dell'attività economica (ad es. commercialista, avvocato, consulente del lavoro) o i soggetti nei confronti dei quali l'amministratore presti la propria opera per la predisposizione della richiesta di fido.

#### Art. 2 Casi particolari

Rientrano fra l'altro nell'ambito di applicazione del presente Capo le seguenti operazioni:

1. richieste di erogazioni liberali o agevolative in favore di enti ed associazioni nelle quali l'amministratore della Banca riveste cariche rappresentative o sia comunque interessato.



	VERSIONE 1.1
Data Approvazione 06/2021	Pag. <b>19</b> di <b>28</b>

- 2. attività di consulenza che l'amministratore presta a terzi (ad esempio per rapporti di fornitura indirettamente connessi con la richiesta del finanziamento);
- 3. quando l'amministratore abbia con un terzo affidando rapporti di debito/credito, in particolare se per l'entità del credito dell'amministratore nei confronti del terzo o per la complessiva situazione finanziaria di quest'ultimo, il finanziamento possa configurarsi come un presupposto necessario, anche se non unico, o comunque di chiara utilità per il pagamento del debito.
- 4. sono considerati economicamente rilevanti anche i rapporti professionali di una certa consistenza e continuità, intercorrenti tra l'amministratore della Banca e clienti della Banca stessa (es. consulenti, curatori d'affari, intermediari, agenti immobiliari).

Al riguardo, a prescindere dalla consistenza e dalla organicità dei mandati professionali che possono esistere tra l'amministratore della Banca ed un suo cliente, che si rivolge alla Banca per ottenere credito, l'esponente aziendale è tenuto a fornire alla banca gli elementi a sua conoscenza sulle attività e sullo stato di affidabilità del cliente, quando essi abbiano rilevanza ai fini della rischiosità e della solvibilità dell'esposizione verso la banca.

Quanto sopra non esclude la possibilità che anche in altre diverse situazioni l'amministratore possa autonomamente (e correttamente, anche con riferimento al Codice Etico) far rilevare la sussistenza di un conflitto di portata significativa per circostanze non altrimenti note, elevando quindi il trattamento della pratica - di conseguenza ma su sua iniziativa- a livello di Consiglio di Amministrazione.

# Articolo 3 Deliberazioni

Ove si presenti una delle casistiche descritte agli articoli 1 e 2 del presente Capo, l'Amministratore interessato è tenuto a comunicare all'Organo Deliberante di cui fa parte "ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia nella determinata operazione, precisandone in maniera esauriente la natura, i termini, l'origine e la portata."

Ove la delibera sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, questo, nel rispetto dei principi che regolano la materia, valuta se autorizzare l'Amministratore a partecipare alla discussione, fermo restando il suo allontanamento al momento della votazione qualora, nonostante l'allontanamento, sussista il quorum costitutivo previsto.

Per quanto non diversamente previsto da disposizioni normative o regolamentari, le delibere in merito al compimento delle operazioni di cui al comma precedente sono assunte previo parere del Collegio Sindacale e devono essere adeguatamente motivate anche con riguardo all'interesse della Banca.

# **Articolo 4 Esclusioni**

Non sono soggette alle procedure di cui al presente Capo le operazioni che, pur rientrando nell'ambito di applicazione di cui al precedente articolo 1 in base alle deleghe previste dai vigenti Regolamenti interni in tema di credito e/o condizioni economiche, restano nelle competenze delle strutture della rete commerciale (concluse perciò a "condizioni di mercato") o di organi deliberanti di cui l'Amministratore non ne faccia parte. Analogamente non sono soggette alle procedure di cui al presente Capo le operazioni cui gli esponenti e gli stretti familiari degli stessi hanno diritto in quanto equiparati ai dipendenti della Banca in base agli Accordi aziendali via via in essere.

Resta ferma la possibilità che l'amministratore, anche in situazioni di esclusione ai sensi del presenta articolo, possa autonomamente far rilevare la sussistenza di un conflitto di portata significativa per circostanze non altrimenti note, attivando quindi il trattamento della pratica in base alle procedure di cui al presente Capo.



	VERSIONE 1.1
DATA APPROVAZIONE	D
06/2021	Pag. <b>20</b> di <b>28</b>

# **CAPO IV – Procedure organizzative**

Soggetti coinvolti nella gestione

Il processo di acquisizione, registrazione e monitoraggio delle informazioni richieste ex art. 136 T.U.B., dalle vigenti Disposizioni sulle operazioni con Soggetti collegati e parti correlate e dagli adempimenti ex art. 2391 c.c. prevede il coinvolgimento del personale appartenente alle seguenti strutture aziendali:

per le attività connesse alla gestione del perimetro dei soggetti collegati e parti correlate e la gestione delle operazioni di affidamento:

- Ufficio\_Segreteria Generale Affari Societari;
- Direzione Credito;
- Direzione Credito / Ufficio Segreteria Crediti;
- Direzione Credito / Ufficio Istruttoria;

per la gestione delle operazioni non di affidamento (vedi allegato "Perimetro Oggettivo) e il supporto alla predisposizione dei flussi informativi:

- Direzione Commerciale/Ufficio Prodotti e Servizi;
- Direzione Finanza/Ufficio Servizi Investimento:
- Direzione Amministrazione e Bilancio/Ufficio Cost Management e Ciclo Passivo.

# 1) Acquisizione informazioni

In relazione agli adempimenti di cui all'articolo 3 del Capo I, l'ufficio Segreteria Generale Affari Societari provvede:

- 1. in occasione dell'insediamento di un nuovo esponente bancario o di rinnovo di carica oltre che in occasione della modifica apportata al presente Regolamento ad inviarne copia dello stesso ai soggetti interessati;
- 2. ad inviare ogni anno apposita comunicazione a tutti gli esponenti bancari ed al "personale più rilevante" della banca, che si impegnano a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste e con la quale:
- a) il destinatario è informato sulla normativa relativa ai conflitti d'interesse nonché sulle sanzioni penali che possono essere irrogate per la mancata osservanza delle prescrizioni;
- b) viene richiesta la compilazione di apposita dichiarazione nella quale devono essere segnalati tutti i soggetti di cui ai precedenti capi I e II in base all'art. 136 T.u.b e al Regolamento sulle operazioni con soggetti collegati e parti correlate.
- 3. ad archiviare le dichiarazioni cartacee, dopo averle protocollate con timbro datario, nonché ad inviarne una copia all'ufficio Segreteria Crediti di CiviBank.

Per lo svolgimento degli adempimenti in discorso CiviBank si è dotata di specifiche procedure<sup>5</sup> informatiche idonei a censire i soggetti collegati e parti correlate fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire una conoscenza aggiornata delle relazioni degli stessi soggetti supportando la raccolta delle dichiarazioni sopra citate.

L'ufficio Segreteria Crediti confronta le informazioni pervenute contenute nei documenti dichiarativi con i dati eventualmente già presenti nella procedura informatica e provvede al loro aggiornamento/ integrazione, l'individuazione e la catalogazione della corretta tipologia di collegamento esistente tra l'esponente bancario ed eventuali soggetti e società terze (es: rapporto familiare, rapporto di socio, rapporto di controllo o collegamento con altre società).

#### 2) Attività di monitoraggio delle posizioni

a) Ufficio Segreteria Crediti e Segreteria Generale Affari Societari

L'Ufficio Segreteria Crediti una volta l'anno procede ad un aggiornamento dei dati censiti in anagrafe utilizzando le informazioni fornite da banche dati esterne che permettono di avere l'evidenza delle posizioni nelle quali gli esponenti bancari detengano quote maggiori o pari al 20% di società di capitali\_, non comunicate dagli stessi.

Nel caso in cui, dal confronto tra le informazioni rilasciate dagli esponenti e quelle ricavate dalla consultazione delle banche dati esterne emergano delle ulteriori posizioni rilevanti ai sensi del presente Regolamento, l'ufficio Segreteria Crediti segnala la circostanza all'ufficio Segreteria Generale Affari Societari che si attiva nel contattare l'esponente per far eventualmente integrare le dichiarazioni ricevute o chiarire eventuali discrasie fra la dichiarazione rilasciata e la situazione rilevata come sopra.

5 Applicativo Dais	١;
--------------------	----



	VERSIONE
	1.1
Data Approvazione	
06/2021	Pag. <b>21</b> di <b>28</b>

Nelle more del ricevimento del documento integrativo sottoscritto dall'esponente (che può essere di conferma di quanto già segnalato) e/o di eventuali correzioni, lUfficio Segreteria Crediti procede comunque all'inserimento nell'applicativo informatico della posizione rilevata dalle fonti informative disponibili, con conseguente immediata applicazione dell'iter di cui al presente Regolamento.

#### b) Rete commerciale

Tutti i dipendenti della banca che hanno rapporti diretti con la clientela, nel momento in cui instaurano il primo contatto utile con quest'ultima devono verificare la qualità del soggetto che presenta la richiesta di erogazione del credito o di servizi bancari e finanziari con riferimento al presente Regolamento.

La medesima verifica va operata nel caso di richiesta di modifica delle condizioni economiche applicate ai rapporti bancari esistenti, segnalando sia in sede di istruttoria del credito (Art. 7 del capo I) che di richiesta di modifica delle condizioni economiche.

Nel caso in cui, in sede di istruttoria di affidamento o di richiesta di modifica delle condizioni economiche, i dipendenti abbiano notizia del verificarsi o del venir meno, in capo al soggetto interessato, dei legami di cui al presente Regolamento senza che questi ultimi emergano dalla procedura devono immediatamente segnalare la circostanza all'Ufficio Segreteria Generale Affari Societari e all'ufficio Segreteria Crediti in modo tale che le strutture stesse, per quanto di loro competenza, si attivino per l'aggiornamento dei dati.

Resta fermo l'obbligo di tutti i dipendenti di avvisare la clientela dell'applicazione delle procedure di cui al presente Regolamento quando ne ricorrano gli estremi, e conseguentemente dei diversi tempi tecnici di approvazione ed erogazione del credito o di modifica delle condizioni economiche.

#### c) Istruttoria Crediti


L'ufficio istruttoria nel momento in cui istruisce la pratica di finanziamento per soggetti (persone fisiche o giuridiche) rilevanti ai sensi del presente Regolamento deve aver cura di indirizzare le delibere di affidamento al Consiglio di Amministrazione.

Quale funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulle grandi esposizioni, in fase di istruttoria o revisione di affidamenti provvede a individuare e segnalare alla Segreteria Crediti eventuali relazioni non già censite da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o soggetto connesso.

Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includono società localizzate in centri off-shore ovvero facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici che possano ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).

#### 3) Flussi informativi

Le Direzioni coinvolte dagli adempimenti previsti dal presente regolamento predispongono con cadenza almeno trimestrale l'informativa per gli Organi Sociali prevista all'art. 14 del Capo I, includendo in forma riepilogativa le operazioni di importo esiguo.




	VERSIONE
	1.1
DATA APPROVAZIONE	
06/2021	Pag. <b>22</b> di <b>28</b>

# **ALLEGATO**

	remined o oggetat	o di applicazione Regola	inento					
						Soggetto	a:	
Am bito	Tinolo	gia operazioni	perimetro di applicazione	Limiti prudenziali	Iter procedurale	Controlli	Monitoraggio	Segnalazio Vigilanza
ATT DICO	прого	gra operazioni	up pinose i one	productive and	- Contract	00111110111	The internal ways in	1,81141154
		A condizioni standard di mercato						
		e su basi attive per il cliente						
		A condizioni NON standard di						
		mercato e su basi attive per il	х		х	Х	х	
	Raccolta (3)	cliente (1)						
		Sevizi su c/c (carta di debito e						
		prepagata canali;ordini su c/c						
		cassette di sicurezza cambio						
		banconote estere travellere'						
		cheque						
Rapporti con		nuove operazioni	Х	Х	х	Х	х	Х
dientela	Credito (2)	variazioni su operazioni						
		esistenti con condizioni						
		standard di mercato						
		variazioni su operazioni	х		х	х	x	
		esistenti con condizioni NON						
		standard di mercato						
	Collocamento valori mobiliari		х		х	Х	х	
		senza garanzia						
		con garanzia	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Finanza d'impresa		x	l x	l x	х	l x	l x
	rillaliza u lilipiesa	Partecipazioni, derivati, altre op.	^	_ ^	_ ^_	^	_ ^	^
	Ciclo passivo		Х		Х	Х	Х	
Altri rapporti	Immobili	Locazioni, vendite	Х		Х	Х	Х	
annappoin	Altro	Contributi, sponsorizzazioni,	x		l x	х	x	
	Altro	liberalità	_ ^		_ ^	^	^	
Rapporti			x		l x	х	×	
infragruppo	Operazioni infragruppo	società gruppo bancario	^		^_	^	_ ^	
iiiii agi uppo		società NON gruppo bancario	Х	Х	Х	Х	Х	
		deve essere applicat a anche per l	_					
		ei finanziam enti che la banca ha co		soggetto - o	con altri sogg	etti comunc	ue rilevanti ai se	ensi
lell'art. 136, c	omma 1 primache lo stess	o diventasse esponente della Bani	ca.					
1) Indusia								
2) Inclusi:	a Barras araga a caggatti ta	rai posistiti do goronalo no recuelli	rooli fornita	logli osporan	ti dalla Barres			
		rzi, assistiti da garanzie personali (						
i tinan ziam ei	nti della banca a favore di s	oggetti terzi, assistiti da cessioni c	iei credito pro :	soi uto a ravoi	re della banca,	quando l'e:	sponente	

(3) tra le operazioni di "raccolta" rientrano le mere modifiche a voci di spesa su rapporti o servizi (spese tenuta c/c, spese incassi commerciali, ...)




Versione 2.0

Pag. 2 di 28

PROGRESSIVO	DESCRIZIONE		OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI	136	2391	PRATICA DI FIDO
1	MEMBRO DIREZIONE GENERALE CIVIBANK	PARTE CORRELATA	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
2	AMMINISTRATORE CIVIBANK	PARTE CORRELATA	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
3	SINDACO EFFETTIVO CIVIBANK	PARTE CORRELATA	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
	CINDAGO CURRI ENTE CIVIDANIA		NO	CI		ADT 100
4	SINDACO SUPPLENTE CIVIBANK	-	NO	SI	-	ART.136
5	PERSONALE PIU' RILEVANTE (DIVERSO DAI COMPONENTI LE DIREZIONI GENERALI)	-	NO	SI	-	ART.136 - Per operazioni di importo non esiguo
6	grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole	PARTE CORRELATA	SI	NO	-	operazione con parti correlate
7	società e imprese anche costituite in forma non societaria <u>controllate</u> da una parte correlata(1-2-3-6)	SOGGETTO CONNESSO	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
	società e imprese anche costituite in forma non societaria <u>controllate</u> da una parte correlata (6)	SOGGETTO CONNESSO	SI	NO	-	operazione con parti correlate
	società e imprese anche costituite in forma non societaria <u>controllate</u> da Sindaco Sulpplente (4) e personale più rilevante (5)	-	NO	SI	-	ART.136


Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato.



Rapporti con parti correlate, soggetti
collegati, soggetti ex art. 136 TUB e
2391 CC

	Versione 2.0
Data Approvazione 06/2021	Pag. 3 di 28

PROGRESSIVO	DESCRIZIONE		ODED ACTIONE	107	0001	DD ATICA DI FIDO
Phodhessivo	DESCRIZIONE		OPERAZIONE	136	2391	PRATICA DI FIDO
			CON			
			SOGGETTI			
			COLLEGATI			
	STRETTI FAMILIARI					
А	CONIUGE O CONVIVENTE MORE UXORIO-FIGLI-FIGLI DEL CONIUGE/CONVIVENTE DI 1-2-3	SOGGETTO CONNESSO	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
В	GENITORI-NONNI-FRATELLI/SORELLE- NIPOTI (FIGLI DEI FIGLI) DI 1-2-3	SOGGETTO CONNESSO	SI	NO	-	operazione con parti correlate
	CONIUGE O CONVIVENTE MORE UXORIO-FIGLI-FIGLI DEL CONIUGE/CONVIVENTE DI 4 (SINDACO SUPPLENTE)-5 (PERSONALE PIU' RIL.)	1	NO	SI	-	ART.136
	GENITORI-NONNI-FRATELLI/SORELLE- NIPOTI (FIGLI DEI FIGLI) DI 4 (SINDACO SUPPLENTE)-5 (PERSONALE PIU' RIL.)	-	NO	NO	-	ordinaria
	STRETTI FAMILIARI - AFFINI					
	SUOCERI E GENERO E NUORA- COGNATO-COGNATA-NONNI DEL CONIUGE/CONVIVENTE DI AMMINISTRATORE (2)	-	NO	NO	SI	
	SUOCERI E GENERO E NUORA DI 1-3-4- 5	-	NO	NO	-	ordinaria
	SUOCERI E GENERO E NUORA- COGNATO-COGNATA-NONNI DEL CONIUGE/CONVIVENTE DI 1-3-4-5	-	NO	NO	-	ordinaria
8	SOCIETA' <u>CONTROLLAT</u> E DA STRETTI FAMILIARI (A)	SOGGETTO CONNESSO	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate



	Versione 2.0
Data Approvazione 06/2021	Pag. <b>4</b> di <b>28</b>

PROGRESSIVO	DESCRIZIONE		OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI	136	2391	PRATICA DI FIDO
	SOCIETA' <u>CONTROLLAT</u> E DA STRETTI FAMILIARI (B)	SOGGETTO CONNESSO	SI	NO	-	operazione con parti correlate
9	entità nella quale uno degli esponenti aziendali (1-2-3) o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto.	SOGGETTO CONNESSO	SI	NO	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
	SOCIETA' IN CUI UN ESPONENTE FAMILIARE E':	AZIENDALE (1-2-	3) E STRETTO			
	SOCIO ACCOMANDATARIO	SOGGETTO CONNESSO	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
	SOCIO CONTITOLARE	SOGGETTO CONNESSO	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
	SOCIO UNICO	SOGGETTO CONNESSO	SI	SI	-	operazione con parti correlate - presa visione del Comitato operazione con parti correlate
	SOCIETA' IN CUI UN ESPONENTE AZIENI FAMILIARE E' :	DALE 4 (SINDACO S	SUPPLENTE) E 5 (F	PERSON	IALE PI	U' RILEVANTE) E STRETTO
	SOCIO ACCOMANDATARIO	SOGGETTO CONNESSO	NO	SI	-	ART.136
	SOCIO CONTITOLARE	SOGGETTO CONNESSO	NO	SI	-	ART.136
	SOCIO UNICO	SOGGETTO CONNESSO	NO	SI	-	ART.136



Rapporti con parti correlate, soggetti
collegati, soggetti ex art. 136 TUB e
2391 CC

	Versione 2.0
Data Approvazione 06/2021	Pag. <b>5</b> di <b>28</b>

PROGRESSIVO	DESCRIZIONE		OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI	136	2391	PRATICA DI	FIDO	
	Società e imprese sulle quali la Società o l'impresa soggetta a Controllo o ad Influenza Notevole (7-8-9) esercita il controllo	SOGGETTO CONNESSO	SI	NO	-	operazione correlate	con	parti
	Società e imprese sulle quali la Società o l'impresa soggetta a Controllo o ad Influenza Notevole (7-8-9) esercita l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto	SOGGETTO CONNESSO	SI	NO	-	operazione correlate	con	parti
	SOCIETA' IN CUI UN AMMINISTRAT						E QU	ALE
	AMMINISTRATORE	-	NO	NO	SI			
	MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE	-	NO	NO	SI			
	AMMINISTRATORE DELEGATO	-	NO	NO	SI			
	CONSIGLIERE DELEGATO	-	NO	NO	SI			
	CURATORE FALLIMENTARE	-	NO	NO	SI			
	DIRETTORE GENERALE	-	NO	NO	SI			
	LEGALE RAPPRESENTANTE UNICO	-	NO	NO	SI			
	LIQUIDATORE	-	NO	NO	SI			
	LIQUIDATORE GIUDIZIARIO	-	NO	NO	SI			
	VICE DIRETTORE GENERALE	-	NO	NO	SI			
	CLIENTELA DI UN AMMINISTRATORE (2) - CHE INTERVIENE DIRETTAMENTE QUALE COMPONENTE DELL'ORGANO DELIBERANTE	-	NO	NO	SI			

Il contenuto del presente documento costituisce materiale riservato.



Rapporti con parti co	rrelate, soggetti
collegati, soggetti ex	art. 136 TUB e
2391 CC	_

	Versione 2.0		
Data Approvazione 06/2021	Pag. <b>6</b> di <b>28</b>		

PROGRESSIVO	DESCRIZIONE		OPERAZIONE CON SOGGETTI COLLEGATI	136	2391	PRATICA DI FIDO	
	COLLEGANZA DI STUDIO PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE (2) - CHE INTERVIENE DIRETTAMENTE QUALE COMPONENTE DELL'ORGANO DELIBERANTE	-	NO	NO	SI		
	CASI PARTICOLARI - VEDI REGOLAMENTO RAPPORTI CON SOGGETTI COLLEGATI E PARTI CORRELATE-SOGG. EX ART. 136 TUB - 2391 C.C						